



COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

VIA MARCONI, 11 - CAP 41015 - Centralino: Tel. 059- 896511 - Fax 059- 896590

comune.nonantola@cert.comune.nonantola.mo.it

OGGETTO: PROROGA AL 24/04/2021 DEL TERMINE DEL PERIODO ANNUALE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AI SENSI DEL DPR N. 74/2013 E DEL REGOLAMENTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 2/2018.

ORDINANZA SINDACALE N. 69 DEL 15/04/2021

(DPR n. 74 del 16/04/2013 e Regolamento della Regione Emilia-Romagna n. 2 del 30/07/2018)

IL SINDACO

RICHIAMATO che:

- il comma 2 dell'art. 4 del DPR n. 74 del 16/04/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”, fissa i limiti di esercizio annuale e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici;
- gli stessi limiti sono ripresi all'art. 12 del Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017, come modificato dal Regolamento della Regione Emilia-Romagna n. 2 del 30 luglio 2018 (gli allegati sono rimasti inalterati), che riporta le disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari;
- la normativa vigente prevede anche che- siano esclusi dall'applicazione dei limiti di cui sopra alcuni ambienti adibiti ad usi specifici (esempio scuole materne e asili nido);

DATO ATTO che- il Comune di Nonantola ricade nella zona climatica E, di conseguenza il periodo annuale di funzionamento degli impianti termici è fissato, ai sensi delle norme sopracitate, come segue: 15 ottobre – 15 aprile di ogni anno per 14 ore giornaliere, comprese tra le ore 05,00 e le ore 23,00 di ciascun giorno. Al di fuori di tali periodi, è permessa l'attivazione degli impianti termici in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime (pertanto, in caso di temperature rigide, oltre il 15 aprile è possibile l'accensione dei termosifoni per 7 ore giornaliere).

RICHIAMATO altresì l'art. 5 del citato DPR n. 74 del 16/04/2013 “Facoltà delle Amministrazioni Comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici” che recita:

- “1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;
2. I sindaci assicurano l'immediata informazione alla popolazione relativamente ai provvedimenti adottati ai sensi del primo comma.”

- Municipio -

Sede Temporanea Via Roma, 41 - 41015 Nonantola (MO) - Italia

Tel- +39-59-896511 - Fax +39-59-546290

E-mail: segreteria@comune.nonantola.mo.it

COMUNE DI NONANTOLA
Comune Nonantola
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0011538/2021 del 15/04/2021
Firmatario: FEDERICA NANNETTI

e che uguale facoltà è fissata al comma 8 dell'art. 12 del Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017, come modificato dal Regolamento della Regione Emilia-Romagna n. 2 del 30 luglio 2018;

CONFERMATO tutto quanto stabilito con Ordinanza sindacale n. 51 del 01/03/2021 *“Limitazioni alla circolazione veicolare e adozione di misure antismog e misure emergenziali per la gestione della qualità dell'aria e il progressivo allineamento ai valori fissati dall'Unione Europea di cui al D.Lgs 155 del 13/08/2010. Provvedimenti in vigore fino al 30/04/2021”*;

RILEVATO che l'andamento climatico della corrente stagione primaverile fa prevedere una permanenza di tempo instabile, con basse temperature;

RAVVISATO che la riduzione dell'esercizio degli impianti termici prevista dalle norme in vigore dopo il 15 aprile creerebbe serie difficoltà per lo svolgimento delle normali attività negli ambienti di vita e lavorativi, in particolare per le scuole;

RITENUTO opportuno e necessario ampliare il periodo annuale di esercizio degli impianti termici fino al 24/04/2021, per una durata giornaliera di 14 ore, distribuita nell'arco della giornata nel periodo compreso tra le ore 05,00 e 23,00 di ogni giorno, per consentire le normali attività negli ambienti di vita e lavorativi, in particolare per le scuole;

DATO ATTO che, fatte salve le esclusioni dall'applicazione dei limiti di cui sopra stabilite dalla legge ai sensi dei commi 5 e 6 del DPR 74/2013 e dei commi 5 e 6 dell'art. 12 del Regolamento della Regione Emilia-Romagna n. 2/2018 (esempio scuole materne e asili nido), la presente ordinanza ha validità nelle unità immobiliari comunque classificate, in riferimento alle categorie d'uso previste dal D.P.R. n.412/1993;

VISTI:

- l'art. 32 della Legge 23/12/1978 n° 833 *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;
- l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 *“Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”* e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 5 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013, regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici;
- il comma 8 dell'art. 12 del Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017, come modificato dal Regolamento della Regione Emilia-Romagna n. 2 del 30 luglio 2018 (gli allegati sono rimasti inalterati), riportante le disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari;

VISTO altresì lo Statuto Comunale;

Per le motivazioni esposte in premessa:

ORDINA:

è consentita la proroga al 24/04/2021 del termine del periodo annuale di esercizio degli impianti termici stabilito ai sensi del DPR n. 74/2013 e del Regolamento della Regione Emilia-Romagna n. 2/2018;

- Municipio -

Sede Temporanea Via Roma, 41 - 41015 Nonantola (MO) - Italia
Tel- +39-59-896511 - Fax +39-59-546290
E-mail: segreteria@comune.nonantola.mo.it

nel rispetto di una durata giornaliera massima di 14 ore, distribuita nell'arco della giornata nel periodo compreso tra le ore 05,00 e 23,00 di ogni giorno.

E' consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni, fermo restando che la durata di attivazione deve essere comunque compresa tra le ore 05,00 e le ore 23,00 di ogni giorno.

La presente ordinanza potrà essere revocata in qualsiasi momento dal Sindaco.

DISPONE ALTRESI'

Che la presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni, sia pubblicata nel sito web comunale e diffusa nei canali social network per la massima conoscenza alla popolazione;

INFORMA

Che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. della Regione Emilia-Romagna, entro 60 giorni, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco

Dott.ssa Federica Nannetti

Documento elaborato in formato PDF/A, firmato digitalmente

- Municipio -

Sede Temporanea Via Roma, 41 - 41015 Nonantola (MO) - Italia

Tel- +39-59-896511 - Fax +39-59-546290

E-mail: segreteria@comune.nonantola.mo.it